Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . . » 10	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 — » semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l' Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno - ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, Sua Eccellenza il Signor Cemal Husnu Taray, il quale ha presentato a Sua Altezza Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia.

Roma, lì 29 gennaio 1945

(124)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 433.

Somministrazione di fondi a garanzia statale per anticipazioni bancarie alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di coperte da distribuire ai sinistrati senza tetto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, ed il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a corrispondere alla Croce Rossa Italiana un contributo straordinario di 10 milioni di lire da destinare ad acquisti di coperte per i sinistrati di guerra senza tetto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato alle operazioni di anticipazioni bancarie che la Croce Rossa Italiana richiederà alle aziende di credito entro il limite massimo di 20 milioni di lire, per gli acquisti di cui all'articolo primo, con le modalità da concordare col Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 39. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 434.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774;
Visto il R. decreto 20 agosto 1921, n. 1204;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il compenso mensile di cui al R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, modificato con R. decreto 20 agosto 1921, n. 1204, è elevato a lire cinquanta mensili.
Al compenso di cui al precedente comma non si applicano le riduzioni previste nei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Il presente decreto, ha effetto dal 1° settembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 40. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.
Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 lettera *b)* del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;
Viste le lettere n. 341/AG in data 26 settembre 1944, e n. 430, in data 7 ottobre 1944 del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali, a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1944-45, il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui saranno ammortizzabili in 35 anni mediante annualità costanti, comprensive di capitale e di interessi calcolati ad un tasso non superiore al 6,50 % in ragione di anno, pagabili a rate bimestrali uguali non scontate.

Roma, addì 25 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(116)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.
Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 47, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fermo in data 14 gennaio 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso, in data 20 gennaio 1943;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso, con sede in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

Alla Cassa di risparmio di Fermo è data facoltà di sostituirsi alla Cassa rurale ed artigiana predetta sulla piazza di Montefiore dell'Aso con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(125)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione del predetto Ente e di affidare la sua gestione ad un commissario governativo, per assicurarne il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Bari è sciolto ed il signor Pastore Raffaele è nominato commissario governativo dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 27 gennaio 1945:

Il dott. Grassa Giuseppe fu Salvatore, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Castelbaldo, del distretto notarile di Padova, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Salemi, del distretto notarile di Trapani, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelbaldo.

(129)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, col quale, in aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a 20 posti di bibliotecario aggregato nello speciale ruolo transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, al quale possono partecipare i presidi e i professori degli Istituti medi di istruzione, forniti di laurea o di titolo equipollente, che alla data del presente decreto risultino comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 8, devono essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e delle biblioteche), per il tramite delle Soprintendenze bibliografiche competenti, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome e della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e dovrà contenere la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere uniti:

a) breve cenno della carriera didattica percorsa;

b) eventuali diplomi, certificati, pubblicazioni o altri titoli, che il candidato ritenga utili nel proprio interesse.

Art. 4.

I soprintendenti bibliografici inoltreranno le domande insieme con una riservata relazione sulla cultura, la capacità, il rendimento, l'attività, nonchè sulle funzioni disimpegnate dal preside o professore comandato e l'attitudine che egli abbia dimostrato ai lavori e servizi di biblioteca.

Per il personale che presti di fatto servizio presso una biblioteca o altro ufficio od ente, la relazione sarà predisposta dai direttori di biblioteca o dai capi dei rispettivi uffici ed enti.

Art. 5.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di una prova teorico-pratica sulle seguenti materie:

a) cenni sulla costituzione e il funzionamento delle Biblioteche pubbliche governative, sulla legislazione, sui regolamenti e sui cataloghi in uso;

b) notizie sulle biblioteche e raccolte librarie esistenti entro la Soprintendenza presso la quale il preside o professore presta servizio;

c) nozioni di storia del libro e delle biblioteche;

d) elementi di bibliografia che provino la conoscenza delle opere di consultazione più necessarie al lavoro di biblioteca;

e) saggio di schedatura di un'opera per i tre cataloghi: autori, soggetto, materie.

I candidati saranno telegraficamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi a sostenere la prova d'esame. Essi dovranno dimostrare la loro identità personale mediante documento di riconoscimento.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è costituita dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche, che la presiede, di un ispettore generale bibliografico, di un bibliotecario direttore di 1ª classe e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°.

Adempirà le funzioni di segretario un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7.

Per stabilire la votazione complessiva da attribuire a ciascun candidato, la commissione dispone di 70 punti, dei quali 40 saranno riservati alla prova teorico-pratica e 30 ai titoli.

Alla ripartizione dei 30 punti riservati alla valutazione dei titoli, provvederà la commissione giudicatrice prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di esame, la commissione giudicatrice compilerà una graduatoria provvisoria dei candidati, che nella prova teorico-pratica abbiano conseguito almeno la votazione di sei decimi.

I vincitori saranno mantenuti nel comando fino a quando non sia effettuato anche l'esame di cui al secondo comma nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale sopra citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO

(122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 6 del 13 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 25 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(130)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 7 del 16 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 27 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(131)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.